



NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III-QUATER, 3 MARZO 2025, N. 1365

(RICORSO R.G. N. 701/2025)

I sottoscritti Avv.ti Bartolo Mancuso (C.F. MNCBTL78L05A638L; pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org) e Aurora Donato (C.F. DNTRRA84M58H501O; pec auroradonato@ordineavvocatiroma.org) nella qualità di difensori della Sig.ra GENNARINA COLISTRA (C.F. CLSGNR67B56F888I), nata a Nicastro (CZ) il 16 febbraio 1967, residente in Lamezia Terme (CZ), Via Cristoforo Colombo 40, ed elettivamente domiciliata presso la pec dell'Avv. Bartolo Mancuso (pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org; fax +391782218023), giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, rappresentano quanto segue.

* * * * *

Con **ordinanza 3 marzo 2025, n. 1365**, il TAR Lazio - Roma, Sez. III-*quater*, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nel **ricorso R.G. n. 701/2025** a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della ASL Roma 1 in sintesi:

- del *petitum* giudiziale;
- delle censure contenute nel ricorso;
- degli atti con esso impugnati.

Pertanto, si trasmette all'Amministrazione resistente il presente atto in adempimento a tale incombenza.

* * *

PETITUM GIUDIZIALE E ATTI IMPUGNATI CON RICORSO R.G. N. 701/2025

Con ricorso R.G. n. 701/2025, incardinato presso il TAR Lazio - Roma, Sez. III-*quater*, la Sig.ra Gennarina Colistra ha chiesto l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste:

- del provvedimento prot. n. 180843 del 13 novembre 2024 della ASL Roma 1, avente ad oggetto il diniego di immissione in servizio con contratto a tempo indeterminato in prova quale Assistente Amministrativo ctg. C a seguito di espletamento del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per n. 406 posti, bandito in data 28 maggio 2020 dall'ASL Roma 1;

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 98113 del 18 giugno 2024 della ASL Roma 1, avente ad oggetto il congelamento della posizione in graduatoria della Sig.ra Colistra;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 91316 del 6 giugno 2024;
- *in parte qua* e per quanto occorrer possa, dell'avviso del 28 maggio 2020 di indizione del concorso pubblico in forma aggregata per titoli ed esami per n. 406 posti da Assistente Amministrativo ctg. C della ASL Roma 1;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 2, co. 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ove interpretato come preclusivo all'assunzione della ricorrente;
- di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

CENSURE CONTENUTE NEL RICORSO R.G. N. 701/2025

La Sig.ra Gennarina Colistra ha partecipato al concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per n. 406 posti per il profilo di Assistente Amministrativo ctg. C bandito dalla ASL Roma 1 (BURL n. 68 del 28 maggio 2020), collocandosi tra i vincitori nella graduatoria finale di merito. Successivamente, la ricorrente è stata convocata per l'assunzione in prova ma, dopo aver comunicato con spirito di massima trasparenza e collaborazione la presenza di un decreto di decadenza da un precedente impiego emesso nei suoi confronti da una diversa Amministrazione, la ASL Roma 1 le ha negato l'immissione in servizio.

Con ricorso R.G. n. 701/2025 incardinato dinanzi al TAR Lazio sono stati sollevati i seguenti motivi di diritto avverso i provvedimenti sopra indicati:

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, CO. 2, DELLA COSTITUZIONE; DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; DELL'ART. 2, CO. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; DEGLI ARTT. 127, LETT. D) E 128 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3; DELL'ART. 75 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445; DELL'ART. 1, LETT. C) DELL'AVVISO DEL 28 MAGGIO 2020 DI INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO IN FORMA AGGREGATA PER TITOLI ED ESAMI PER N. 406 POSTI DA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CTG. C DELLA ASL ROMA 1. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI ASSUNZIONE IN RAGIONE DELLA DICHIARAZIONE RESA IN ALTRO CONCORSO

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura il provvedimento di diniego all'assunzione adottato nei suoi confronti dalla ASL Roma 1, in quanto rinvia agli artt. 127,

lett. d), d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, tuttavia, riguardano la perdita dell'impiego attuale da parte di chi ha prodotto un documento falso o reso una dichiarazione falsa o erronea per conseguirlo e non anche la decisione di una diversa amministrazione di bloccare una successiva assunzione.

Invero, si sostiene che le uniche norme rilevanti e che l'Amministrazione resistente avrebbe potuto applicare alla posizione della Sig.ra Colistra sono gli artt. 128, d.P.R. n. 3/1957, che dispone che l'impiegato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato, e l'art. 2, co. 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che dispone che *"non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi"*.

Allo stesso tempo, tuttavia, si rappresenta che anche le sopra citate norme – che prevedono come unica ipotesi che impedisce l'assunzione quella di aver prodotto documenti falsi – non potrebbero applicarsi al caso di specie, in quanto la Sig.ra Colistra, nell'ambito della sua partecipazione ad un precedente bando di concorso, aveva selezionato una casella nella domanda telematica di partecipazione relativa al possesso di un titolo di ammissione richiesto che, in buona fede, era convinta fosse equivalente a quello dalla stessa realmente posseduto. Pertanto, si evidenzia che la condotta della ricorrente si configurerebbe al più come un'ipotesi di dichiarazione erronea/mendace, diversa dalla produzione di documenti falsi alla quale invece fa riferimento la normativa richiamata.

*

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, CO. 2, DELLA COSTITUZIONE; DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; DELL'ART. 2, CO. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI ASSUNZIONE IN RAGIONE DELL'OMESSA VALUTAZIONE DISCREZIONALE CIRCA LA GRAVITÀ DELLA FATTISPECIE PER CUI ERA STATA DICHIARATA LA DECADENZA

Con un secondo e parallelo motivo di ricorso, la ricorrente contesta che la ASL Roma 1 non ha effettuato alcuna necessaria ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento tenuto dalla candidata nel precedente impiego e divieto di nuova

assunzione, limitandosi a rimandare al decreto di decadenza trasmesso spontaneamente all'Azienda.

Invero, si rappresenta che, anche nell'ipotesi in cui (e non lo si ritiene) non dovesse esservi differenza tra una falsa dichiarazione e la presentazione di un documento falso, la Corte costituzionale con la sentenza 27 luglio 2007, n. 329, ha comunque dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, Cost., dell'art. 128, co. 2, d.P.R. n. 3/1957, nella parte in cui tale previsione, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza per la presentazione di documenti falsi il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, *"non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato"*.

Dunque, con tale censura si evidenzia che il provvedimento di diniego all'assunzione adottato dalla ASL Roma 1 nei confronti della ricorrente è illegittimo, in quanto prende automaticamente atto di un precedente decreto di decadenza senza ponderare, anche in relazione alla nuova assunzione, le circostanze per le quali tale provvedimento è stato adottato.

*

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, CO. 2, DELLA COSTITUZIONE; DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; DELL'ART. 1, LETT. C) DELL'AVVISO DEL 28 MAGGIO 2020 DI INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO IN FORMA AGGREGATA PER TITOLI ED ESAMI PER N. 406 POSTI DA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CTG. C DELLA ASL ROMA 1. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI ASSUNZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO

Con il terzo motivo di ricorso, si censura il provvedimento di diniego all'assunzione anche perché viola il bando del concorso pubblico per n. 406 posti da Assistente Amministrativo ctg. C del 28 maggio 2020 che, al paragrafo 1, lettera c) sui requisiti di ammissione, dispone che: *"non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati o destituiti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato"*. Si evidenzia, infatti, che la ricorrente non è mai stata dispensata o destituita dal suo precedente impiego, ma il suo rapporto di lavoro è cessato a causa di un provvedimento di decadenza, che è un istituto giuridico distinto.

*

IV. IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2, CO. 7, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487, E/O QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 128, CO. 2, DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, OVE INTERPRETATI COME PRECLUSIVI ALL'ASSUNZIONE DELLA RICORRENTE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, CO. 1, E 97, CO. 2, DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

In via subordinata, nel caso in cui il Collegio ritenga che le disposizioni richiamate nei precedenti motivi di ricorso siano preclusive dell'assunzione della ricorrente, si richiede che, con riferimento all'art. 128, co. 2, d.P.R. n. 3/1957, valutatane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sia rimessa in via incidentale all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale e, con riferimento all'art. 2, co. 7, d.P.R. n. 487/1994, si provveda all'annullamento *in parte qua*, o, ove si ritenga che abbia valore normativo, anche in questo caso che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale.

*

Unitamente al presente atto si trasmette anche la graduatoria finale di merito, al fine di procedere alla integrazione del contraddittorio con riferimento ai soggetti collocatisi al di sotto della ricorrente (che ricopre la posizione n. 57 della graduatoria), in ottemperanza alla citata ordinanza n. 1365/2025 del TAR Lazio.

Con osservanza.

Roma, 12 marzo 2025

Avv. Bartolo Mancuso

Avv. Aurora Donato